N.22 SETTEMBRE 2025

24 ORE PROFESSIONALE

Oltre il Green 24

Newsletter di approfondimento realizzata in collaborazione con 24 ORE Professionale

safe
l'hub italiano dei consorzi per le economie circolari

OltreilGreen24
Newsletter di approfondimento realizzata da
24 Ore Professionale
in collaborazione
con GRUPPO SAFE

Proprietario ed Editore:
Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale
e amministrazione:
Viale Sarca, 223 - 20126
Milano

Redazione:
24 ORE Professionale

Coordinamento editoriale:
Isabella Ascione

© 2025 Il Sole 24 ORE S.p.a.
Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

Chiusa in redazione:
8 ottobre 2025

OltreilGreen24: il numero di questo mese 3

NEWS a cura della redazione Safe

L'OPINIONE DI SAFE-HUB DELLE ECONOMIE CIRCOLARI
Trattato plastica e circular economy act: la transizione è ormai ineluttabile 5

TESSILE
EPR tessile: Godot è arrivato 7

BATTERIE
Regolamento batterie: due diligence rinviata ed italia in ritardo nel recepimento 11

RAEE
My RAEE: uno strumento per aumentare l'adesione cittadina al corretto recupero dei rifiuti 14

FISCO
Il clean industrial deal e l'iva sul riutilizzo 17

NEWS E APPROFONDIMENTI
a cura di 24 Ore Professionale

DL TERRA DEI FUOCHI
Commento al D.L. 116/2025, c.d. D.L. "Terra dei Fuochi" 22

TESSILE
Rifiuti tessili, svolta UE: la Direttiva Quadro punta su responsabilità dei produttori ed economia circolare 27

VEICOLI FUORI USO
Vecchi veicoli e rottami sono sempre rifiuti? 29

IMPIANTI DI RECUPERO
Autorizzazione Unica, la motivazione del bilanciamento e prevalenza degli interessi 31

L'ANALISI
Rifiuti, per allinearsi ai target Ue servono 4,5 miliardi di euro 33

ILLECITI
Rifiuti, accertamenti in videosorveglianza sempre possibili con impianti pubblici 36

RIFIUTI ESTRATTIVI
Rifiuti minerari, il piano Ispra per trasformarli in risorsa 39

MATERIALI DA DRAGAGGIO
Raccogliere e depositare materiali da dragaggio è gestione abusiva di rifiuti 41

OltreilGreen24: il numero di questo mese

L'Economia Circolare è un percorso ineluttabile, che va avanti per motivi ambientali ma anche geoeconomici. Lo dimostrano, tra le altre cose, il percorso negoziale del **Trattato Internazionale contro l'inquinamento della plastica** e il **Circular Economy Act**. Questo è l'argomento del mio editoriale in questo primo numero autunnale di Oltre il Green 24.

Ma, come spiega **Celestina Dominelli** nel suo articolo, raggiungere gli obiettivi europei di recupero effettivo dei rifiuti e superamento della discarica non è semplicissimo, e in Italia, oltre al fondamentale supporto della responsabilità estesa del produttore, sono necessarie anche altre risorse. Sul fronte RAEE, i consorzi Ecoped e Ridomus hanno lanciato una app chiamata **Myraee** che contribuirà alla risoluzione del problema orientando i cittadini a riutilizzare, riparare o conferire correttamente i loro rifiuti elettrici ed elettronici: i dettagli sono presentati in un articolo dedicato.

Dall'Europa una grande novità è arrivata questo settembre con l'entrata in vigore delle **modifiche della Direttiva quadro sui rifiuti** in merito a frazione tessile e frazione alimentare; sul tessile le innovazioni sono profonde: ne parliamo in uno specifico articolo che approfondisce anche le posizioni degli stakeholder. Procede, nel frattempo, l'implementazione degli obblighi stabiliti dal **Regolamento EU sulle batterie**, ma su Due Diligence e recepimento nella norma nazionale ci sono degli slittamenti in avanti, e questo è l'oggetto di un altro articolo dedicato.

La strategia europea di decarbonizzazione e circolarità è in corso di aggiornamento con il **Clean Industrial Deal** elaborato dalla Commissione Europea; una delle iniziative faro di questo piano è il **riesame del regime IVA sui beni usati**. Ne abbiamo parlato con Alessandro Giuliani.

In quanto ad autonomia strategica, il principale obiettivo dell'Europa è massimizzare il recupero di materie prime secondarie per ridurre la dipendenza dai fornitori extraeuropei di materie prime, ed è in questa chiave che va interpretato il **piano di ISPRA per il recupero dei rifiuti minerari**, brevemente illustrato in un articolo propostoci dalla redazione del Sole 24 ore.

Nel nostro ambito un altro tema caldissimo, che suscita la preoccupazione di molti operatori della raccolta e recupero rifiuti, è il **Decreto Legge 116**

dello scorso 8 agosto, che in risposta alla sentenza contro l'Italia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in merito alla Terra dei Fuochi, introduce **severe sanzioni penali su irregolarità che fino a oggi implicavano semplice contravvenzione**. I punti salienti di questo Decreto sono illustrati e spiegati dall'Avv. Francesca Allocco. Guido Camera, in un altro articolo, approfondisce gli effetti del Decreto sull'**abbandono di rifiuti**. La giurista **Paola Ficco**, invece, illustra una recente sentenza della Cassazione che chiarisce che **raccogliere e depositare materiali da dragaggio è gestione abusiva di rifiuti**. Infine, vi proponiamo due approfondimenti normativi firmati da **Mauro Calabrese**, entrambi riguardanti sentenze del **Consiglio di Stato**: la prima sentenza riguarda lo **status di rifiuto di rottami e veicoli usati**, la seconda sentenza chiarisce oneri e competenze dell'Amministrazione che rilascia l'**autorizzazione unica finale agli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti**, in merito ai passaggi interlocutori nella Conferenza dei Servizi.

Buona lettura!

Giuliano Maddalena

Direttore di SAFE – Hub delle Economie Circolari

EDITORIALE

a cura di Giuliano Maddalena , Direttore di Safe – Hub delle Economie Circolari

L'OPINIONE DI SAFE-HUB DELLE ECONOMIE CIRCOLARI

TRATTATO PLASTICA E CIRCULAR ECONOMY ACT: LA TRANSIZIONE È ORMAI INELUTTABILE

Il ***Circularity Gap Report 2025*** lancia un segnale d'allarme difficile da ignorare: sebbene in termini assoluti le quantità di materiale riciclato continuino ad aumentare, **la percentuale di riciclaggio rispetto all'utilizzo complessivo di risorse è in calo**. Nel 2023, i materiali riciclati rappresentavano il 7,2% delle risorse impiegate a livello globale: nel 2024 questa quota è scesa al 6,9%.
La ragione di questo *trend* negativo è drammaticamente semplice: **il volume dei beni prodotti e consumati continua a crescere impetuosamente**, e a maggior ritmo dell'incremento della capacità operativa e commerciale del riciclaggio. Negli ultimi cinquant'anni l'estrazione di materie prime è triplicata, raggiungendo i **100 miliardi di tonnellate l'anno**. La curva è esponenziale e, se non si cambia rotta, si prevede un ulteriore incremento del 60% entro il 2060. Una buona parte dei beni immessi sul mercato diventano rapidamente rifiuti, che nella maggior parte dei paesi del mondo provocano **impatti devastanti** perché i sistemi locali non sono in grado di gestirli adeguatamente. La gravità della situazione è ben illustrata dai dati diffusi da UNEP a proposito dei **rifiuti di plastica**: 220 milioni di tonnellate nel 2024, con un tasso di riciclaggio inferiore al 10%; oltre il 50% finisce in discarica o negli inceneritori e circa un terzo viene direttamente disperso nell'ambiente.
L'ecosistema mondiale è unico, quindi **per salvarci non basta fare le cose bene in Europa**. Per invertire il *trend* occorrono politiche globali di prevenzione e vincoli sulla durabilità degli oggetti. Gli obiettivi di recupero dei rifiuti in loro stessi non sono sufficienti, perché rappresentano una **percentuale dei rifiuti prodotti**; ciò vuol dire che, se il consumo e i conseguenti rifiuti aumentano in modo forsennato, **gli impatti ambientali possono crescere nonostante l'au-**

mento delle quote recuperate. In Europa, come nel resto del mondo, continuiamo a essere inondati da **prodotti *low cost*** di origine soprattutto asiatica che diventano quasi immediatamente rifiuti, impossibili da riutilizzare e difficili da riciclare. Nel caso europeo, nonostante i passi verso la circolarità siano tangibili e concreti, sono ancora diffusissimi i **conteggi ingannevoli**, di flussi che entrano nel registro del recupero pur essendo avviati a filiere non controllate, dove ad essere sconosciuta non è solo **la quota di scarto finale** ma anche la modalità con cui tale scarto viene gestito.

Per salvare il pianeta da questo **immane tsunami di rifiuti** sono indispensabili **accordi internazionali legalmente vincolanti**, che includano chiari obiettivi di prevenzione e circolarità, piani condivisi di riconversione economica, e rigorosi strumenti di tracciabilità, anche transfrontalieri, applicati sull'intero ciclo di vita dei prodotti. Inoltre, i paesi più sviluppati e sensibili sull'ecologia hanno l'opportunità storica di stimolare la transizione ecologica utilizzando il peso della loro domanda sul **mercato globale**.

Cosa possiamo fare nel frattempo noi **privati, produttori, organizzatori di filiere circolari e gestori del recupero**? Il nostro ruolo di *player* dell'economia reale non va sottovalutato. Possiamo essere **motore del cambiamento**, nella misura in cui adottiamo nelle nostre visioni strategiche e di sviluppo gli schemi di Economia Circolare di cui il mondo ha bisogno, **anticipando la legge e andando oltre ciò che essa impone**, lasciando poi ai Governi il compito di riconoscere, promuovere e far funzionare alla giusta scala ciò che già esiste.

TESSILE

EPR TESSILE: GODOT È ARRIVATO

Lunga attesa, incertezza per il futuro, messaggi contraddittori. Per i recuperatori tessili italiani gli ultimi anni non sono stati facili, e la loro attesa di un regime settoriale di responsabilità estesa del produttore ricorda per molti aspetti la più famosa opera del drammaturgo irlandese Samuel Beckett: **Aspettando Godot**. Nell'opera di Beckett i due protagonisti Didi e Gogo aspettano sotto un albero il fantomatico Godot. Sospesi in questo limbo, spersi in una campagna desolata, soffrono per il freddo e per la fame e discutono vivacemente delle loro questioni esistenziali. A volte litigano e a volte si abbracciano. Di tanto in tanto, arriva un messaggero che annuncia l'imminente arrivo di Godot, ma poi puntualmente arriva una smentita e il grande evento viene posticipato.
Una situazione, quella degli ultimi anni, che farebbe saltare i nervi a qualsiasi imprenditore. L'attesa di un cambiamento radicale di cui non si conoscono i dettagli chiave rende infatti **difficile, se non impossibile, fare investimenti e piani per il futuro**. Il limbo, oltretutto, ha coinciso con una grave crisi del mercato del recupero, che avrebbe richiesto, da parte dei recuperatori, immediate reazioni strategiche. Ma come fare strategia con un così alto numero di incognite?
I produttori, dal canto loro, già da anni pronti ad applicare le loro visioni di sviluppo circolare, non hanno potuto spingere quanto avrebbero potuto a causa dell'assenza delle norme di riferimento. Dal febbraio del 2023, quando il **Ministero dell'Ambiente** ha annunciato la prima volta che l'EPR tessile italiano era imminente, molta acqua è passata sotto i ponti. A luglio 2023 la **Commissione Europea** ha avanzato una propria proposta quadro, e nell'ultimo anno, tra se-

gnali contraddittori di ogni genere, non era chiaro se sarebbe arrivata prima la norma nazionale o quella europea.
Lo scorso 9 settembre Godot è finalmente arrivato, dimostrando che il processo legislativo europeo, pur se laborioso e a volte contorto, non è un Teatro dell'Assurdo. Il Parlamento europeo, riunito in seduta plenaria, ha dato il via libera finale al testo di modifica della Direttiva quadro sui rifiuti, introducendo l'EPR tessile obbligatorio in tutti gli Stati Membri. Un'adozione avvenuta senza votazione poiché non sono stati presentati emendamenti rispetto alla versione già adottata in prima lettura. Dal luglio del 2023, quando la Commissione ha avanzato la sua proposta, Parlamento e Consiglio Europeo hanno adottato posizioni intermedie, hanno mediato, discusso e ridiscusso, votato e rivotato ed emendato il testo base, e tra un atto formale e l'altro hanno ascoltato gli stakeholder nei tavoli di concertazione.
In dirittura d'arrivo anche la **norma nazionale**, che dovrebbe entrare in vigore entro questo autunno. Le consultazioni degli stakeholder sono definitivamente concluse e il Decreto Ministeriale è al vaglio del Consiglio di Stato.

LE PRESCRIZIONI EUROPEE

A partire dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE, gli Stati Membri avranno venti mesi per recepire le prescrizioni europee nelle loro norme nazionali, e altri dieci mesi per far entrare in vigore i regimi EPR. I margini decisionali degli Stati Membri sono abbastanza ampi, quindi le linee operative non sono ancora chiare, ma perlomeno il quadro di riferimento è stato posto nero su bianco e le scadenze sono certe.
Così come riassunto nel sito web istituzionale del Parlamento Europeo, "**i produttori che immettono tessili sul mercato UE dovranno sostenere i costi di raccolta, cernita e riciclo**, tramite nuovi regimi di responsabilità estesa del produttore".
"Le norme si applicheranno a tutti i produttori, anche quelli che operano via l'**e-commerce** e indipendentemente dal luogo di stabilimento. Le microimprese avranno un anno supplementare per adeguarsi. Le nuove regole riguarderanno **abbigliamento e accessori, cappelli, calzature, coperte, tende, biancheria da letto e da cucina**. Su iniziativa del Parlamento, i paesi UE potranno estendere i regimi di responsabilità estesa del produttore anche per i **materassi**. Infine, gli Stati membri dovranno considerare le pratiche di **ultra-fast fashion e fast fashion** nel determinare i contributi finanziari per sostenere i nuovi compiti dei produttori".
I Regimi dell'EPR tessile potranno essere di tipo **puramente finanziario** (i produttori coprono i costi di filiera) o di tipo **finanziario ed organizzativo** (i produttori, oltre alla responsabilità finanziaria, organizzano e coordinano le filiere del recupero).

LE RICHIESTE DELL'ECOSISTEMA EUROPEO

Il completamento del processo decisionale delle istituzioni europee coincide politicamente con la sostanziale unità d'intenti dei player coinvolti nell' "**Ecosistema Tessile Europeo**", che qualche ora dopo l'adozione della norma hanno diffuso un comunicato stampa congiunto. Tra i firmatari ci sono le associazioni di categoria europee dei produttori tessili Euratex, FESI, Eurocommerce ed EBCA, l'associazione europea dei recuperatori EURIC, e il think tank Policy Hub. Una gamma completa degli operatori di filiera, che spazia da chi progetta e fabbrica i prodotti a chi li distribuisce ai consumatori, fino alle imprese che recuperano il rifiuto.

L'adozione della revisione della Direttiva quadro, secondo i firmatari del comunicato, "segna un **passo decisivo verso la creazione di un quadro armonizzato per la Responsabilità Estesa del Produttore per i prodotti tessili in tutta l'UE**", e "offre l'opportunità di rendere efficace la gestione dei rifiuti tessili attraverso norme EPR armonizzate in tutti gli Stati membri".

Alle parole di soddisfazione, nel comunicato, seguono specifiche richieste. La preoccupazione principale è che gli Stati Membri creino **norme nazionali troppo diverse**, generando un quadro frammentato e incoerente, incompatibile con la scala europea di cui l'ecosistema tessile ha bisogno. "Le organizzazioni firmatarie chiedono alla Commissione europea di garantire che tali norme siano armonizzate in tutti gli Stati membri e applicate equamente a tutti gli operatori. Solo la **leadership della Commissione** può garantire parità di condizioni ed evitare la frammentazione del Mercato unico. Per evitare duplicazioni o confusione, il quadro normativo dovrebbe includere un **elenco armonizzato dei prodotti**, una **struttura coerente per il calcolo delle tariffe EPR e dell'eco-modulazione e un modello di rendicontazione standardizzato**. Queste misure invieranno un segnale chiaro agli operatori economici e consentiranno un impatto su larga scala".

Il tempo però è finito, e dai ragionamenti bisogna passare ai fatti. I firmatari dell'appello esortano la Commissione ad "avviare l'armonizzazione già nel 2025". Di fatti, "**la catena di valore del riciclo tessile non può permettersi un vuoto legislativo che duri molti anni**".

L'ecosistema tessile europeo sottolinea che "i criteri di eco-modulazione devono essere basati sulla scienza e allineati ai requisiti del **Regolamento Ecodesign (ESPR)** una volta che questi saranno pienamente attuati. Per evitare ritardi nella promozione della circolarità, i player sostengono "l'introduzione di criteri provvisori pragmatici basati sulla norma europea, che possano essere perfezionati man mano che gli standard di progettazione ecocompatibile vengono adottati". Di fatti, "solo un processo decisionale basato su evidenze concrete può fornire **misure che supportino la sostenibilità preservando al contempo la competitività**".

L'INIZIATIVA DEI PRODUTTORI MADE IN ITALY

Il ***made in Italy***, che rappresenta circa un 40% della produzione tessile-abbigliamento europea, esprime una leadership naturale sui percorsi di armonizzazione comunitari.

"Il made in Italy ha incorporato da tempo l'Economia Circolare nella propria **visione strategica**. Già nel 2022, senza attendere la formalizzazione dei regimi di responsabilità estesa del produttore, ci siamo attivati per mettere in rete le imprese del settore attorno ad azioni concrete di circolarità, dall'ecodesign fino alla raccolta e al recupero di rifiuti tessili", spiega **Mauro Chezzi, referente di Confindustria Moda nel consorzio di produttori Retex.green**.

"Insieme ad **Euratex**, che è l'associazione di categoria europea dei produttori tessili, e a **Refashion**, che è il consorzio francese per l'EPR tessile, nel corso del 2024 abbiamo dato vita al ***Textile PRO Forum***: una rete di organizzazioni per la responsabilità del produttore che sono attive nei regimi EPR attuali o futuri degli Stati Membri dell'Unione Europea".

Qual è lo scopo di questo forum? "Si tratta di un'**iniziativa volontaria per armonizzare e condividere le migliori pratiche per un'implementazione efficace ed efficiente dell'EPR tessile in tutta Europa**", riferisce Chezzi. "In pratica si cercherà di individuare ambiti in cui costruire un'armonizzazione dal basso dei vari regimi EPR nazionali in UE. Infatti, la molteplicità di testi normativi nazionali potrebbe rendere molto complesso l'adempimento degli obblighi nei vari Paesi da parte della stessa azienda. È importante riuscire ad uniformare almeno gli aspetti procedurali ed organizzativi, per **ridurre gli oneri che ricadranno sui consorzi/PRO e sulle aziende del settore**".

Sul piano operativo i produttori del *made in Italy* sono già pronti. **Giuliano Maddalena** è il **Direttore di SAFE-Hub delle Economie Circolari**, l'ente che è stato incaricato da Retex.green di organizzare, coordinare e monitorare le filiere di recupero del rifiuto tessile. "**La capacità operativa c'è già**", riferisce il manager, "e per portarla alla massima potenza aspettiamo solo l'introduzione formale del regime EPR".

"La nostra **rete di operatori della raccolta ed impianti di trattamento** copre già tutto il paese, e si estende anche ad altri paesi europei. Grazie al protocollo **Ecoguard Textile®** applichiamo minuziosi e sistematici controlli su ogni singolo ritiro e trasporto di rifiuto, compiuti sommando l'accuratezza del lavoro umano alla potenza dei sistemi informativi di tracciabilità; il tracciamento e la certificazione di ogni fase di filiera sono garantiti dal ritiro iniziale fino al trattamento finale. Lavoriamo attivamente anche alla **chiusura del ciclo**, favorendo la **restituzione della materia secondaria ai produttori che aderiscono al consorzio**; perché ciò accada accompagniamo le aziende del recupero e quelle produttrici a creare i giusti *match*, partecipando ai test tecnici, alle analisi di laboratorio e alla formulazione dei modelli di sostenibilità economica".

BATTERIE

REGOLAMENTO BATTERIE: DUE DILIGENCE RINVIATA ED ITALIA IN RITARDO NEL RECEPIMENTO

Continua, *step by step*, l'implementazione del **Regolamento UE 2023/1542**, che sta cambiando radicalmente il settore europeo delle batterie. Ma in quanto alle **scadenze fissate dal Regolamento per lo scorso 18 agosto** ci sono degli slittamenti in avanti. Il primo slittamento, autorizzato da una modifica formale della norma, riguarda gli obblighi di dovere di diligenza delle imprese ("due diligence"). Il secondo slittamento avviene invece fuori norma, e riguarda l'adattamento del Regolamento nella nostra norma nazionale.

DUE DILIGENCE

Iniziamo spiegando cos'è successo con il **dovere di diligenza**. L'articolo 48 del Regolamento stabilisce che i fabbricanti europei di batterie dovranno predisporre specifiche strategie e sottoporle alla verifica di organismi notificati; questi ultimi avranno il compito di applicare audit periodici per garantire che tali strategie siano mantenute e applicate.
Un passo davvero importante che implicherà il **monitoraggio delle filiere di approvvigionamento, commercio e lavorazione di materie prime fondamentali** come il cobalto, il nichel, il litio e la grafite, e tutto questo in base ad orientamenti della Commissione armonizzati con le **norme europee sulla Due Diligence** (Direttiva 2019/1937 e regolamento UE 2023/2859, modificati dalla Direttiva 2024/1760), e con gli obblighi prescritti dalla **Carta internazionale**

dei diritti dell'uomo, dai principi guida delle **Nazioni Unite** su imprese e diritti umani, dalle linee guida dell'**OCSE** destinate alle imprese multinazionali, dalla dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'**ILO**, dalle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese e dalle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio.

LE RAGIONI DELLO SLITTAMENTO

Per porre in opera il sistema di verifica ed audit, **la scadenza era stata inizialmente fissata al 18 agosto 2025**. Ma lo scorso luglio il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea, accogliendo la richiesta delle associazioni di categoria dei produttori di batterie, hanno modificato il Regolamento facendo slittare la scadenza di due anni precisi, ossia al 18 agosto 2027. "Lo slittamento della scadenza era inevitabile", commenta **Leonardo Colapinto di Ecopower**, "visto che all'inizio di quest'estate la Commissione Europea non aveva ancora emanato gli orientamenti relativi all'applicazione dei requisiti delle filiere".
Questi orientamenti, ai sensi del Regolamento originario, sarebbero dovuti arrivare entro il 18 febbraio 2025 per dare ai fabbricanti un minimo margine di tempo per studiarli a fondo e mettere a punto le loro strategie. Ma con una modifica concordata tra Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea, arrivata lo scorso luglio, la Commissione è stata vincolata a produrre gli orientamenti entro e non oltre il 26 luglio 2026. Lo scarto di tempo concesso ai fabbricanti per assimilare tali indicazioni è quindi aumentato, passando dai sei mesi previsti all'origine a un anno abbondante, che i fabbricanti dovranno utilizzare per analizzare ed adeguare le proprie catene di approvvigionamento.

LE DIFFICOLTÀ GEOPOLITICHE

"Lo spostamento in avanti delle scadenze non è dovuto solo a ragioni operative", spiega Leonardo Colapinto. "Nell'atto che sancisce la modifica, il Parlamento e il Consiglio hanno posto apertamente in premessa, e senza mezzi termini, che ogni misura dovrà essere presa prendendo atto di un **panorama geopolitico** in continua evoluzione, specificando che quest'ultimo influisce pesantemente su catene di approvvigionamento che dipendono in prevalenza da regioni extraeuropee. In altre parole, anche se l'obiettivo continua a essere la sostenibilità ambientale e sociale, l'Europa terrà conto delle priorità di autonomia strategica, e cercherà di proteggere la propria base industriale. Quest'ultima, infatti, rischia di soccombere sotto le molteplici pressioni della concorrenza extraeuropea, che sono distribuite lungo l'intera filiera: dall'approvvigionamento fino al riciclaggio delle materie secondarie, passando per la fabbricazione dei

prodotti finiti. Ogni ritocco che influisca su importazioni e prezzi intermedi, se non adeguatamente valutato, rischia di aumentare i costi delle nostre industrie mandando i loro prodotti finiti fuori mercato. **Non si può avanzare in modo cieco**".

L'ADEGUAMENTO DELLA NORMA NAZIONALE

Per il **18 agosto 2025** è rimasto invece formalmente confermato l'obbligo di adeguamento delle normative nazionali al nuovo Regolamento. Ma **l'Italia, così come altri paesi europei, non è riuscita a rispettare questa scadenza**. In Italia, quindi, almeno per ora, rimane in vigore il **D.lgs. 188/2008**. "Ciò crea una temporanea zona grigia", riferisce il manager di Ecopower, "perché dallo scorso 18 agosto, ai sensi del Regolamento, le batterie sono classificate in tutta Europa in cinque categorie, e il Regolamento ha immediato effetto di legge in tutti gli Stati Membri. La legge italiana però continua a imporne solo tre. Per risolvere il paradosso il **Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori** (CCNPA), che rappresenta gli organismi collettivi dei produttori di batterie, si è fatto parte attiva presso il Ministero dell'Ambiente, chiedendo che si faccia promotore di una celere modifica del D.lgs. 188/2008. Si reputa infatti che il bambino non debba essere gettato con l'acqua sporca. Il Ministero sta comunque valutando se abrogare la 188/2008 per creare un texto ex novo. Il ragionamento è in corso".

RAEE

MY RAEE: UNO STRUMENTO PER AUMENTARE L'ADESIONE CITTADINA AL CORRETTO RECUPERO DEI RIFIUTI

MyRaee è un'app gratuita sviluppata dai Consorzi Ecoped e Ridomus dell'Hub Safe e patrocinata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nata per aiutare i cittadini a riconoscere, riparare e conferire correttamente i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Di fatti, come l'Europa non ha mancato di segnalare aprendo nel 2024 una procedura d'infrazione, in Italia la quantità di RAEE che viene raccolta e gestita in modo corretto, tracciato e trasparente è ancora **inferiore al 40%**. Il rimanente 60%, purtroppo, anche quando raccolto in modo differenziato dai soggetti competenti, viene avviato a **filiere improprie**, dove i rifiuti non sono classificati correttamente e sono spesso spediti in paesi extracomunitari dove non vengono applicati standard accettabili a livello ambientale e sociale.
Ne conseguono grandi impatti ambientali (soprattutto dispersione di metalli pesanti) e un insostenibile spreco di materie prime critiche, il cui riciclaggio contribuirebbe all'autonomia strategica delle nazioni europee.
Con un solo scatto da telefono cellulare, l'app **MyRaee identifica il tipo di RAEE e guida l'utente verso la scelta più responsabile**: ripararlo, riutilizzarlo o conferirlo correttamente.

UN PARADOSSO DA RISOLVERE

"L'idea di sviluppare una app di avanguardia nasce soprattutto dall'esigenza di raggiungere il **target giovanile**" spiega la **Responsabile comunicazione di SAFE Alice Almasio**. "Gli studi e i sondaggi compiuti negli ultimi anni mostrano infatti un fenomeno paradossale: i giovani, soprattutto quelli della cosiddetta ***Generazione Z***, sono il segmento di popolazione più sensibile alle tematiche ambientali; tra i giovani il livello di preoccupazione per il futuro del pianeta ha raggiunto record storici. Questo è un segnale meraviglioso, che accende forti speranze".

"Dall'altro lato però", segnala Alice Almasio, "i dati mostrano che tra i giovani **preoccupazione e sensibilità non si traducono automaticamente in comportamenti responsabili**. I giovani sono meno informati degli adulti e degli anziani in merito alla raccolta differenziata e al corretto conferimento dei RAEE. Oltretutto, nel consumo degli apparecchi elettrici ed elettronici così come di altri prodotti, i giovani sono uno dei maggiori segmenti di riferimento per le offerte commerciali *usa e getta*, riguardanti prodotti economici di scarsa qualità che diventano quasi subito rifiuti e che sono difficili da riparare, riutilizzare e riciclare".

Come si spiega questo paradosso? Secondo Alice Almasio molto dipende dall'inadeguatezza dei veicoli che diffondono le informazioni ambientali con maggior grado di specificità, ossia quelle che rendono le persone in grado di applicare i comportamenti corretti.

"Il tema ambientale, a un livello generalista, è entrato con potenza nell'immaginario giovanile. Ciò è avvenuto grazie alla forza delle campagne ecologiste e grazie all'efficacia dei documentari e video che mostrano gli scempi ambientali.

Da diversi anni, inoltre, sono le stesse istituzioni e grandi imprese a promuovere l'idea che in ambito ecologico è necessario un radicale cambiamento rotta. Ma **la maggior parte dei giovani non reputa sufficientemente attraenti i formati che offrono informazioni più approfondite**. Non è un problema da poco, perché la carenza di conoscenze specifiche li rende vulnerabili alle manipolazioni del ***Green Washing***, così come ai massimalismi di influencer che non sempre sono in buona fede. I veicoli tradizionali della comunicazione ambientale non funzionano più. Non è più tempo di volantini, depliant, locandine e manualetti di istruzioni. I giovani cercano **formati interattivi**, che permettano di accedere ai contenuti con la velocità e flessibilità che la loro mente ha raggiunto, ed è a partire da questa premessa che abbiamo sviluppato MyRaee".

Uno strumento solo per i giovani? Niente affatto. "La nostra applicazione", sottolinea Alice Almasio, "è stata sviluppata con un occhio di riguardo ai

giovani e ai giovanissimi, ma la chiarezza ed intuitività delle sue funzioni la rende **facilmente utilizzabile da tutte le generazioni**".

COME FUNZIONA MY RAEE?

Le **funzioni chiave** di questo innovativo strumento sono le seguenti:

Riconoscimento visivo avanzato del RAEE:

- L'utente scatta una foto dell'apparecchiatura e l'app identifica automaticamente la tipologia di RAEE.
- Proposta automatica delle opzioni "Ripara" o "Ricicla".

Promozione della Riparabilità:

- Informazione sulla validità della garanzia legale di 24 mesi.
- Geolocalizzazione dei centri assistenza filtrati per marca e vicinanza.

Conferimento responsabile:

- Mappa interattiva continuamente aggiornata di tutti i centri di raccolta comunali in cui è possibile conferire correttamente i RAEE.
- Integrazione con sistema di navigazione Google Maps per facilitare il raggiungimento dei punti di conferimento.
- Informazione sui diritti del consumatore, in merito ai conferimenti 1 contro zero e 1 contro 1 presso i retailer di apparecchi elettrici ed elettronici.

Informazioni sul riciclo:

- Indicazioni sui materiali recuperabili presenti in ogni tipo di RAEE.
- Approfondimenti educativi e contenuto divulgativo sul processo di recupero e sugli impatti ambientali.

L'app è scaricabile gratuitamente da **App Store** (Apple) e **Play Store** (Google), a partire dalla landing page dedicata del sito di OltreilGreen.

FISCO

IL CLEAN INDUSTRIAL DEAL E L'IVA SUL RIUTILIZZO

Lo scorso febbraio la Commissione Europea ha comunicato a Parlamento Europeo, Consiglio Europeo e Comitato delle Regioni un piano strategico denominato ***Clean Industrial Deal***, che, assieme al *Circular Economy Act*, promette di riconfigurare lo scenario economico comunitario allineando in un'**unica visione strategica** le riforme ambientali in corso. Il *Clean Industrial Deal* ha l'obiettivo dichiarato di rafforzare la base industriale europea, e indica priorità e scaletta di marcia in merito a politica energetica, incentivi alla domanda di prodotti "puliti", investimenti pubblici e privati, economia circolare, mercati globali e partenariati internazionali.

In questo quadro, la Commissione si ripropone di elaborare misure per incentivare il Riutilizzo, non solo mediante misure di raccolta differenziata ma anche riesaminando le norme sul regime per i beni d'occasione di cui alla direttiva IVA (2006/112/CE), nell'ambito dell'iniziativa "**Green VAT**" (IVA verde) lanciata con l'obiettivo di affrontare la questione dell'IVA insita nei prodotti di seconda mano. L'iniziativa Green VAT è calendarizzata tra le iniziative faro di circolarità, nel quarto trimestre 2026.

Cosa dice la norma attuale? L'articolo 36 della legge 41/1995, in armonia con le prescrizioni europee, chiarisce che *"per il commercio di beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, nonché degli oggetti d'arte, degli oggetti d'antiquariato e da collezione (...)* ***l'imposta relativa alla rivendita è commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all'acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie*** *(...)".*

A partire da questo principio, finalizzato a non applicare l'imposta doppiamente

(e ingiustamente) sullo stesso valore aggiunto, è possibile calcolare l'imposta con metodo globale, sommando entrate e costi complessivi, oppure con formule forfettarie che cambiano dipendendo dalla categoria del bene usato e dal tipo di operatore.
Su questo argomento, la redazione di SAFE ha intervistato il **patron di Leotron Alessandro Giuliani**, che da oltre quindici anni opera nelle associazioni di categoria promuovendo un'IVA agevolata per gli operatori dell'usato. Ma perché battersi per un regime agevolato se questo esiste già?
Giuliani pone un'importante premessa. "La normativa europea e italiana fissa da anni il principio per cui, **quando i beni usati sono acquistati da soggetti che non addebitano IVA a monte, ad esempio i privati, l'imposta non dovrebbe colpire l'intero prezzo di rivendita ma solo il margine**, ossia la differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto, al quale si possono sommare le spese di ripristino e accessorie. In questo modo si evita di tassare di nuovo il valore già assoggettato a IVA nella prima immissione al consumo quando il bene era nuovo e, allo stesso tempo, si rende sostenibile l'approvvigionamento di merce da privati. In alternativa, con aliquote applicabili sulla specifica categoria merceologica, o su soggetti che esercitano la vendita al dettaglio esclusivamente in forma ambulante, è possibile applicare **regimi forfettari** che riducono la base imponibile senza tener conto del prezzo di acquisto".

UN SETTORE TRASFORMATO

"Tutto appare molto corretto, ma purtroppo, allo stato attuale, si tratta solo di teoria", considera Giuliani. "Di fatti l'economia italiana, così come quella degli altri paesi europei ad alto reddito, nell'ultimo mezzo secolo ha subito profonde trasformazioni, e il calcolo del margine indicato dalla legge non è quasi mai fattibile. **Dei 100.000 operatori dell'usato attivi in Italia, solo una piccola minoranza riesce a usufruire del regime IVA speciale**".
Cosa è cambiato esattamente? Qual è il panorama contemporaneo del settore dell'usato? "**Il potere d'acquisto è maggiore e la rotazione dei beni è più veloce**; c'è quindi meno ricorso all'usato come risorsa di necessità, ed è maggiore la disponibilità di beni di seconda mano sul mercato. Essendoci meno domanda e più offerta, **il valore di mercato dei beni usati è ancora più esiguo che in passato**. A meno che non si tratti di beni pregiati, gli operatori dell'usato non hanno più i margini per adottare formule di acquisto pezzo per pezzo, e solo in casi specifici le comprano in stock. Oggi gli operatori dell'usato ritirano merci senza pagarle nel quadro di servizi di sgombero locali, oppure le raccolgono informalmente in strada e nei cancelli di entrata dei centri di raccolta comunali, oppure fanno intermediazione tra privati mettendo a disposizione i loro punti vendita. Inoltre, buona parte degli indumenti usati sono raccolti nel quadro delle raccolte differenziate dei rifiuti tessili".

CLASSIFICAZIONI INADEGUATE

"A complicare la situazione", aggiunge il patron di Leotron, "è l'**inadeguata classificazione o l'informalità *de facto* degli operatori dell'usato e della loro attività**. Non godendo di regimi classificazione che descrivono adeguatamente la loro attività di commercianti dell'usato, gli operatori non hanno buon gioco nel chiedere alle istituzioni i cambiamenti normativi che sarebbero necessari ad applicare il corretto regime IVA sulla loro attività.

Un segmento importantissimo è rappresentato dagli **ambulanti**, ma con la riforma del commercio implementata nel 2000 (Dlgs 114/98, ndr) le loro tabelle merceologiche sono state semplificate in alimentari e non alimentari; contestualmente **sono stati abrogati gli articoli del Testo Unico di Pubblica Sicurezza che regolavano l'attività dei cosiddetti stracciaioli**, condannando quindi all'informalità gli operatori che vendono cose usate nelle strade e nei mercati delle pulci. L'informalità è estesa anche ai loro **metodi di raccolta tradizionali**, che sono diventati illegali a causa dell'evoluzione della normativa ambientale".

"Parallelamente, a partire dagli anni '90, l'attività storica delle botteghe di rigatteria è stata rimpiazzata dalla più efficace formula dell'**usato conto terzi**, dove negozi di ampia superfice intermediano merci usate tra privati; questo segmento, che garantisce gran parte del riutilizzo dei beni usati voluminosi e copre una fetta di mercato sostanziale anche su oggettistica, indumenti, libri ed altre merceologie, era classificato con lo **stesso codice ATECO delle agenzie immobiliari**, creando grandi problemi sia a livello operativo che di concertazione; ma da quest'anno, finalmente, grazie alla pressione pluriennale degli operatori, **è stato adottato un codice ATECO specifico per chi svolge questa attività** (il 47.91.10 - Attività di servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio non specializzato di articoli di seconda mano, *ndr*). Nel loro caso l'IVA viene applicata su una provvigione attiva che si assesta mediamente su un 50% del prezzo finale, ma dentro questo 50%, a differenza di altri intermediari, gli operatori sostengono tutti i costi di operazione di un negozio, e lo fanno a partire da un rapporto superfice/fatturato che è decisamente più sfavorevole rispetto a chi vende oggetti nuovi; l'usato, infatti, ha un prezzo molto basso, e aggiungere l'IVA al novero dei pagamenti rende a volte difficile raggiungere il punto di equilibrio economico".

"Gli indumenti usati, dal canto loro, sono spesso convogliati nella raccolta differenziata dei rifiuti tessili e possono essere immessi sul mercato della seconda mano solo dopo operazioni di ***Preparazione per il Riutilizzo***, in virtù delle quali, paradossalmente, sono classificati come beni nuovi. Ed essendo formalmente nuovi non sono assoggettabili ai regimi IVA dell'usato! Il paradosso si estenderà a tutte le nuove merceologie che, come è auspicabile, saranno coinvolte nella Preparazione per il Riutilizzo".

SUPERARE I PARADOSSI

"Ora", conclude Alessandro Giuliani", l'Europa intende favorire il riutilizzo riesaminando i regimi IVA applicati alla seconda mano, e questa è una buona notizia perché si apre una finestra per superare i gravi paradossi che affliggono il settore. È però importante che, a questo giro, **la riforma del regime IVA sia basata su analisi che descrivano l'economia reale del riutilizzo**, che è un'economia basata sull'imprenditoria popolare e sulle microimprese a conduzione familiare. Se ciò non avverrà, **il rischio è che la politica ambientale continui a puntare su formule economicamente non sostenibili**, che sopravvivono solo grazie a sovvenzioni pubbliche e che non hanno le caratteristiche strutturali per generare risultati ambientali rilevanti. Penso, in particolare, ai Centri di Riuso così come hanno funzionato fino a oggi: posizionati in adiacenza o all'interno dei Centri di Raccolta Comunale, deviando artificialmente flussi di beni usati dal ciclo dei rifiuti e posti in vendita facendo **concorrenza sleale ai retailer del territorio**. Se questi beni, invece, fossero opportunamente classificati come rifiuti, potrebbero essere **selezionati in piena sicurezza negli impianti di Preparazione per il Riutilizzo**. Impianti che difficilmente potranno fiorire se la prospettiva è quella di subire un *cherry picking* a monte che sottrae loro i beni di maggiore qualità".

Se si puntasse coerentemente sulla Preparazione per il Riutilizzo invece che sui Centri di Riuso, si creerebbero economie di scala e vendite all'ingrosso che favorirebbero i retailer anziché danneggiarli; l'applicazione di regimi di IVA agevolata su tutta la filiera massimizzerebbe senza dubbio i risultati ambientali. Allo stesso modo, creando **agevolazioni ritagliate sulla formula conto terzi**, con un'aliquota più bassa o formule forfettarie, tale attività sarebbe più sostenibile, l'informale emergerebbe, e le quantità riutilizzate aumenterebbero".

"Una riformulazione dei regimi speciali che prenda atto del **panorama imprenditoriale del riutilizzo** servirebbe anche a correggere la distorsione del sistema sopravvenuta con il boom delle piattaforme online: i professionisti del riuso pagano IVA sul margine o sulla provvigione, mentre il peer-to-peer tra privati è fuori campo IVA; ciò significa che, a parità di bene, **il canale professionale parte svantaggiato**. La stessa logica del regime del margine nasce per evitare doppia imposizione e distorsioni di concorrenza, ma oggi non basta più a colmare il gap con il peer-to-peer. Occorre premiare le esternalità positive di chi fa il riutilizzo per mestiere, tutelando allo stesso tempo il consumatore. I negozi professionali, a differenza delle piattaforme online, assumono costi di selezione, sicurezza, garanzia, tracciabilità e si integrano, sempre più spesso, con la preparazione per il riutilizzo. Questi costi generano benefici ambientali/sociali che una riduzione IVA può riconoscere".

"In **Svezia, Belgio e Francia** hanno già ridotto l'IVA sui servizi di riparazione di bici, calzature e tessili, con l'obiettivo di promuovere la circolarità e rendere competitivo l'operatore professionale. Lo stesso criterio andrebbe applicato anche sui retailer del riutilizzo".

APPROFONDIMENTI

a cura di

24ORE PROFESSIONALE

DL TERRA DEI FUOCHI

Commento al D.L. 116/2025, c.d. D.L. "Terra dei Fuochi"

Francesca Allocco

Il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 ("**D.L.**"), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il n. 183 dell'8 agosto 2025, rappresenta un intervento organico e di forte impatto nel campo della gestione dei rifiuti, della tutela ambientale e della lotta alle condotte illecite in materia di rifiuti. L'obiettivo è assicurare il contrasto delle attività illecite in materia di rifiuti che interessano l'intero territorio nazionale, con particolare attenzione alle aree della c.d. "Terra dei fuochi" a cui il D.L. destina l'erogazione di un finanziamento straordinario di 15 milioni di euro per il 2025 per la bonifica e la rimozione dei rifiuti in superficie.

L'intervento normativo in commento risponde a quanto richiesto alle Istituzioni nazionali attraverso la sentenza CEDU del 30 gennaio 2025, in forza della quale l'Italia deve presentare entro settembre 2025 un c.d. "Piano di azione" coerente con quanto presentato agli organismi europei a marzo scorso. Il D.L. pertanto costituisce una componente del suddetto Piano di azione al fine di assicurare un innalzamento della tutela ambientale nazionale in contrasto con la criminalità organizzata.

Il D.L. incide anzitutto sul diritto penale sostanziale, intervenendo principalmente sul D.lgs. 152/2006 (in seguito "***cod. amb.***") mediante inasprimenti di pena, riqualificazione della tipologia di reato (da contravvenzione a delitto), modificando disposizioni del codice penale, della legislazione antimafia e del D.Lgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

In particolare, l'esclusione dell'istituto della c.d. "particolare tenuità del fatto" per i delitti ambientali modifica considerevolmente l'approccio ai reati in materia. L'estensione dell'arresto in flagranza differita e delle operazioni sotto copertura, nonché l'inserimento di tali reati nel catalogo delle misure di prevenzione antimafia, rendono evidente il riconoscimento della dimensione criminale organizzata che spesso caratterizza questo settore.

Il D.L. introduce inoltre misure innovative anche sotto il profilo delle tecniche investigative, consentendo l'uso di sistemi di videosorveglianza per accertare l'abbandono di rifiuti a supporto delle attività di controllo dei Comuni.

Ulteriore aspetto significativo sotto il profilo tecnico consiste nell'utilizzo della

"Carta nazionale dell'uso del suolo" dell'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) che raccoglie informazioni dettagliate sulle caratteristiche del suolo in Italia, con lo scopo di monitorarne i cambiamenti morfologici e chimico-fisici nel tempo e di supportare le decisioni in ambito agricolo e territoriale rappresentando una novità utile per incrociare dati ambientali e possibili violazioni.
Il D.L. interviene anche sul fronte emergenziale, prorogando lo stato di emergenza per gli eventi meteorologici nelle Marche e ridefinendo i criteri per l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione, riconosciuto anche nelle more del completamento delle procedure di presentazione delle domande per il contributo per la ricostruzione degli immobili. Il legislatore sembra dunque voler trattare il tema ambientale in senso ampio, come gestione di emergenze ambientali e climatiche.
Entrando nel merito delle modifiche al sistema sanzionatorio, pendono ancora i termini per la conversione in legge del D.L., entro l'8 ottobre p.v., e dunque ogni riflessione è per definizione provvisoria, si è osservato un deciso cambio di passo nella repressione dei reati ambientali. Sanzioni meramente pecuniarie o di lieve entità sono sostituite da pene detentive più severe, ammende più elevate e sanzioni accessorie incisive come la sospensione della patente, la sospensione o cancellazione dall'Albo gestori ambientali e la confisca dei mezzi e delle aree interessate. Le aggravanti riguardano in particolare i casi di pericolo per la salute pubblica, per gli ecosistemi o quando le condotte sono collegate ad attività imprenditoriali o alla criminalità organizzata.
In generale, il D.L. trasforma le violazioni ambientali da reati minori a reati ad alta offensività, collocandoli a livello di altre fattispecie gravi di criminalità economica e organizzata. L'obiettivo è superare la percezione di impunità che spesso ha reso convenienti le condotte illecite nel settore dei rifiuti.
Il reato di **abbandono di rifiuti (art. 255 cod. amb.)** è interessato da un incremento della sanzione pecuniaria (sanzione previgente: ammenda da 1000 euro a 10.000; sanzione modificata dal D.L.: da 1.500 a 18.000 euro), oltre all'introduzione di una disposizione speciale per coloro che commettono il reato nell'esercizio di impresa (arresto da 6 mesi a due anni o ammenda da 3.000 a 27.000 euro). Inoltre, sono quasi raddoppiate le sanzioni per coloro che gettano i prodotti da fumo nell'ambiente. Le pene sono anche differenziate a seconda della natura del rifiuto (pericoloso o non pericoloso) e della gravità del danno, allineandosi ai principi di proporzionalità e specialità.
In forza di ciò, è stato introdotto l'**art. 255-bis cod. amb.** che prevede il nuovo delitto di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari con pericolo di compromissione della salute delle persone e della qualità dell'ambiente, per il quale è prevista la sanzione della reclusione da 6 mesi a 5 anni, inasprita per chi commette il reato essendo titolare d'impresa o responsabile di enti.
Coerentemente all'approccio sinora applicato al Titolo VI della Parte IV del cod. amb.,

è stato introdotto anche il parallelo delitto di abbandono di rifiuti pericolosi in casi particolari **(art. 255-ter cod. amb.).** In tal caso, è prevista solo la sanzione base della reclusione da 1 a 5 anni nei casi di compromissione della salute delle persone e della qualità dell'ambiente ivi previsti, inasprita per chi commette il reato essendo titolare d'impresa o responsabile di enti.
L'art. 255-bis co. 3 cod. amb. introduce altresì la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, laddove i reati siano commessi attraverso l'utilizzo di veicoli a motore, nel rispetto della disciplina speciale del Codice della Strada (D.lgs. 285/1992). Codesta sanzione non è espressamente richiamata al corrispondente art. 255-ter cod. amb.. Pertanto, non è escluso che si apporti una modifica in sede di conversione in legge, stante la comune sanzionatoria.
Il reato di **gestione non autorizzata e di discarica abusiva (art. 256 cod. amb.)** è stato oggetto di profonda revisione. Innanzitutto, non si tratta più di reato contravvenzionale, ma di delitto. Al **comma 1** è stata uniformata la sanzione alla sola reclusione: da 6 mesi a 3 anni nel caso di rifiuti non pericolosi; da 1 a 5 anni per quelli pericolosi, eliminando così le due precedenti alternative: comma 1 lett. a) e comma 1 lett. b) che in precedenza distinguevano le condotte illecite in funzione della tipologia di rifiuto abusivamente gestito (pericoloso e non pericoloso).
La novità principale non pare dunque il riordino delle sanzioni, ma l'eliminazione della possibilità di ricorrere a strumenti processuali di risoluzione anticipata del processo penale. Si v. l'oblazione (art. 162-bis c.p.) per pene alternative ammenda o arresto o la procedura speciale di estinzione delle contravvenzioni disciplinata dalla Parte VI-bis cod. amb..
Ora il livello di tutela è aumentato e non è più permesso a colui, che è chiamato a rispondere per questo reato, il ricorso a strumenti di uscita anticipata dal processo penale. Alla riqualificazione del reato da contravvenzione a delitto consegue un innalzamento dei termini di prescrizione dello stesso: si v. il termine minimo di 4 anni per le contravvenzioni e di 6 anni per i delitti (art. 157 c.p.), fatti salvi ovviamente gli eventi interruttivi.
Il **comma 1-bis** introduce delle aggravanti speciali nei casi particolati disciplinati dai precedenti art. 255-bis e 255-ter cod. amb., ossia quando:

- dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
  1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
  2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna
- il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 cod. amb. o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Coerentemente con le modifiche precedentemente illustrate, il **comma 1-ter** in-

troduce la sanzione accessoria di sospensione della patente di guida nel caso in cui i reati siano commessi mediante l'uso di veicoli a motore, fino alla confisca in caso di condanna o anche solo patteggiamento (art. 444 c.p.p.).
Il **comma 3** contempla da sempre la fattispecie di reato di discarica non autorizzata. Anche in questo caso, la riforma ha previsto la sola sanzione della reclusione da 1 a 5 anni, oltre alla forma aggravata fino a 7 anni in caso di rifiuti pericolosi e pericolo ambientale (comma 3-bis). Il reato è quindi stato trasformato da mera contravvenzione a delitto, prevedendo sempre la sanzione accessoria della confisca obbligatoria dei mezzi usati per i reati e delle aree adibite a discariche abusive in caso di condanna o anche solo patteggiamento (art. 444 c.p.p.), fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. Ciò rappresenta un salto qualitativo rispetto al passato, in cui la confisca era meno sistematica e spesso rimessa alla discrezionalità.
La riforma ha interessato altresì il reato di **combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis)** intervenendo con particolare durezza su uno dei fenomeni simbolo della "Terra dei fuochi". Sono state confermate le sanzioni base della reclusione da 2 a 5 anni (in caso di rifiuti non pericolosi) e da 3 a 6 anni (in caso di rifiuti pericolosi). Sono state tuttavia introdotte le aggravanti speciali in caso di pericolo per salute, ecosistemi, siti contaminati, ove la pena prevista può arrivare fino a 7 anni, con aumento fino alla metà se si sviluppa un incendio. È del tutto evidente che il nuovo apparato punitivo previsto è volto a scoraggiare pratiche diffuse, legate anche a smaltimenti rapidi e poco costosi da parte della criminalità organizzata.
Il reato di **bonifica dei siti (art. 257 cod. amb.)** che punisce chi ha causato inquinamento delle matrici ambientali e se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 242 cod. amb.), ha mantenuto la natura contravvenzionale ed è stata riconosciuta (al nuovo comma 4) la condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali - contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento - in caso di osservanza dei progetti di bonifica approvati parallelamente in sede amministrativa. Ciò non significa che la condotta resti impunita, anzi, la priorità è che il reo provveda alla bonifica del sito che, ove svolta in ottemperanza al procedimento amministrativo corrispondente evita la condanna penale, anche per altre contravvenzioni di diversa fonte applicate per lo stesso evento. A prima lettura, sono prevedibili difficoltà applicative per il nuovo istituto, ma è importante che il segnale lanciato dal Legislatore di stimolare in via prioritaria l'effettiva esecuzione delle opere di bonifica venga colto.
Il D.L. non trascura inoltre le condotte meno appariscenti, ma ugualmente rilevanti, consistenti nelle **violazioni formali e obblighi documentali (art. 258 cod. amb.).** Per quanto concerne la tenuta incompleta di registri e formulari, sono previste ammende fino a 20.000 euro. In caso di trasporto di rifiuti pericolosi, senza docu-

mentazione o con certificati falsi, è prevista la reclusione da 1 a 3 anni. Anche in questo caso, sono state previste sanzioni accessorie quali la sospensione patente (da 1 a 8 mesi) e la sospensione dall'Albo gestori ambientali (da 2 a 12 mesi).
Il D.L. introduce l'**art. 259-bis (Aggravante dell'attività di impresa)** che aggrava di un terzo le pene se i reati sono commessi nell'ambito di attività di impresa o da attività comunque organizzate. È una novità cruciale perché riconosce la sistematicità del fenomeno e responsabilizza i titolari d'impresa non solo come autori diretti, ma anche come soggetti che non hanno vigilato sull'operato dei dipendenti o collaboratori comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del D.lgs. 231/2001.
Concludendo, il sistema sanzionatorio ridisegnato dal D.L. comporta alcune implicazioni di rilievo:

- è aumentato l'effetto deterrente: pene più alte e certe aumentano il rischio per chi intraprende attività illecite, riducendone la convenienza economica;
- è stata rafforzata in modo sistemico la giustizia ambientale: le pene accessorie (confisca, sospensione patente, esclusione dall'Albo) incidono direttamente sulle capacità operative degli illeciti;
- è stato effettuato un coordinamento con la normativa antimafia allineando gli strumenti repressivi a quelli tipici dei reati di criminalità organizzata, riconoscendo la dimensione sistemica del traffico e smaltimento illecito di rifiuti, introducendo altresì strumenti tecnologici e investigativi avanzati.

Per altro verso, si ravvedono tuttavia dei limiti concreti e/o delle incongruenze nell'attuazione della riforma relativi a:

- la perdurante difficoltà finanziaria degli interventi di bonifica;
- la capacità amministrativa di tradurre le nuove norme in azioni concrete;
- il rischio che l'accento punitivo non sia accompagnato da un parallelo rafforzamento delle politiche di gestione virtuosa dei rifiuti.
- l'apparente mancato coordinamento con le sanzioni A.I.A. di cui all'art. 29-quaterdecies cod. amb., speciali rispetto alla disciplina generale in commento. In questo modo, un impianto in regime IPPC (di solito, le installazioni di maggiori dimensioni e impatto) potrebbe ancora beneficiare delle forme di uscita anticipata dal processo che il D.L. invece ha rimosso per la generalità delle condotte illecite (potrebbe tuttavia trattarsi di scelta meditata del legislatore, intesa ad accordare una considerazione differenziata proprio in ragione della specialità del relativo regime giuridico).

Ad ogni modo, il D.L. appare come una risposta necessaria e attesa, soprattutto nei territori maggiormente colpiti dall'illegalità ambientale, ma la sua efficacia dipenderà dall'attuazione concreta e dal coordinamento istituzionale che ne seguirà.

TESSILE

Rifiuti tessili, svolta UE: la Direttiva Quadro punta su responsabilità dei produttori ed economia circolare

Daniela Della Rosa, Maria Elena Sarvia, Matilde Re

Il 9 settembre 2025 il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la revisione della Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, uno dei pilastri normativi della politica ambientale UE. Il nuovo testo – frutto dell'accordo con il Consiglio dello scorso febbraio – rafforza la transizione verso un'economia circolare e introduce regole stringenti per il settore tessile, uno dei più impattanti in termini ambientali.

Un approccio di sistema

La Direttiva non si limita a stabilire quando un bene diventa rifiuto, ma abbraccia l'intero ciclo di vita del prodotto, imponendo la "**gerarchia dei rifiuti**", che individua un ordine preciso di priorità: *(a)* prevenzione; *(b)* preparazione per il riutilizzo; *(c)* riciclaggio; *(d)* altre forme di recupero, come quello energetico; e, solo in ultima istanza, *(e)* smaltimento.

Accanto a questo impianto generale, la Direttiva Quadro Rifiuti ha introdotto la **Responsabilità Estesa del Produttore** (EPR), che rende i produttori direttamente responsabili dell'intero ciclo di vita dei beni immessi sul mercato. Un meccanismo che, nel settore tessile, si traduce nell'obbligo di farsi carico – anche economicamente – della raccolta, del riuso, del riciclo e dello smaltimento dei prodotti.

L'UE ha rafforzato questo approccio con il Pacchetto Economia Circolare del 2018, il Piano d'azione 2020 e l'aggiornamento della strategia industriale del 2021, individuando il tessile come settore chiave della transizione verde.

Un salto di qualità è arrivato nel marzo 2023 con la presentazione della Strategia per tessili sostenibili e circolari, che punta a prolungare la vita utile dei prodotti, vietare la distruzione dei capi invenduti, ridurre le microplastiche, introdurre un passaporto digitale dei prodotti e rendere più efficace l'EPR.

La Commissione ha inoltre presentato il 5 luglio 2023 una proposta di aggiornamento della Direttiva, che in Italia ha comportato il rinvio del decreto nazionale sugli obblighi specifici per i produttori tessili.

Fast fashion nel mirino

La strategia europea mira a colpire direttamente la sovrapproduzione e le pratiche dell'*ultra-fast fashion*. Gli Stati membri potranno modulare i contributi finanziari richiesti ai produttori in base alla durabilità dei capi. Previsti anche divieti alla distruzione degli invenduti, obblighi di passaporto digitale e misure per ridurre le microplastiche disperse da fibre sintetiche.
Le nuove regole riguarderanno anche l'*e-commerce* e i produttori *extra*-UE che vendono nel mercato europeo. Le microimprese avranno un anno in più per adeguarsi.

Il recepimento nazionale

Gli Stati membri avranno 20 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale per recepire le novità. In Italia il Ministero dell'Ambiente ha già avviato il percorso con uno schema di decreto pubblicato nell'aprile 2025. Dopo la consultazione pubblica chiusa a maggio, l'entrata in vigore è prevista per l'inizio del 2026.
Il decreto punta su *ecodesign* ed innovazione: beni concepiti per un uso multiplo, facilmente riparabili e realizzati con materiali riciclati. I produttori potranno adempiere agli obblighi singolarmente o tramite sistemi collettivi, ma dovranno in ogni caso garantire trasparenza al consumatore sulla riciclabilità dei prodotti.

Una sfida decisiva

Con la nuova Direttiva, l'Europa consolida la responsabilità dei produttori e alza l'asticella della sostenibilità. Per l'Italia, l'adozione del decreto nazionale segnerà un passaggio cruciale: trasformare la filiera tessile in laboratorio di circolarità, capace di coniugare competitività, innovazione e tutela ambientale.

VEICOLI FUORI USO

Vecchi veicoli e rottami sono sempre rifiuti?

Mauro Calabrese

La qualifica di un oggetto come rifiuto, compreso un rottame o un veicolo fuori uso, richiede sempre il rigoroso accertamento della sussistenza dele condizioni previste dal Codice dell'Ambiente, dovendo l'Amministrazione verificare se il detentore abbia la volontà o l'obbligo di disfarsene.

Ordinanza sindacale

Il Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza 11 settembre 2025, n. 7302, esaminando il merito e la legittimità di un ordinanza comunale di rimozione e conferimento in discarica autorizzata adottata ai sensi dell'articolo 192 del Dlgs n. 152 del 2006. si è pronunciato sulle condizioni per attribuire la natura di rifiuto a materiali e mezzi detenuti dal proprietario come forma di collezione, anche se conservati in cattivo stato, laddove manchi il presupposto della volontà o dell'obbligo di disfarsene e non vi siano condizioni di rischio.
Nel merito, la sentenza ha disposto l'annullamento dell'ordinanza sindacale emessa nei confronti del proprietario di una serie di veicoli e dei vari materiali presenti in nell'area recintata all'esterno della propria abitazione, ritenendo insufficiente l'istruttoria condotta in sede di sopralluogo dell'Arpa, avendo il ricorrente giustificato la conservazione di tali mezzi come collezionista, senza volontà di disfarsene, avendo anche un loro mercato di riferimento.

Condizioni rifiuto

I giudici di Palazzo Spada hanno ribadito come, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) del Testo Unico ambientale, costituisce rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi», così che per definire come tale un qualsiasi bene occorre accertare la sussistenza della richiamata caratteristica, specie laddove il proprietario ribadisca di non avere alcuna volontà di disfarsi e avviare in discarica gli oggetti detenuti, dei quali il Comune aveva ordinato la rimozione e lo smaltimento.

Pericolo di incendio

Nel caso deciso, in ogni caso, la sentenza ha ritenuto mancante anche il requi-

sito dell'obbligo di disfarsi dei materiali accumulati, alla luce delle conclusioni della Relazione dei Vigili del Fuoco, ampiamente descrittiva della situazione di fatto, quanto meno sotto il profilo del rischio di incendi e della pericolosità dei materiali nell'area privata, dalla quale era emersa l'assenza di potenziali innechi e essendo i veicoli privi delle parti pericolose, come le batterie nel vano motore, oltre che per la distanza tra il deposito e le abitazioni vicine, così da non evidenziare particolari profili di rischio di incendio o esplosione, oltre alla non assoggettabilità alle disposizioni del Dpr n. 151 del 2011, quale Regolamento di Prevenzione Incendi.
In conclusione, non risultando la volontà del detentore di disfarsi di una serie di mezzi e veicoli, seppure, in astratto, qualificabili come rottami, risultando plausibile la motivazione della detenzione a titolo di collezione di mezzi d'epoca e non sussistendo una situazione di pericolo, tale da giustificare la rimozione e lo smaltimento integrale anche di materiale non pericoloso, l'ordinanza sindacale non ha fornito adeguata prova, in termini di istruttoria condotta, della reale natura di rifiuto dei materiali accumulati, pur potendo l'Amministrazione rinnovare l'esercizio del potere pubblico di verifica dell'attuale stato dei luoghi con eventuale adozione di un altro provvedimento privo dei difetti istruttori e motivazionali riscontrati in sede di controllo dell'esercizio delle funzioni amministrative.

IMPIANTI DI RECUPERO

Autorizzazione Unica, la motivazione del bilanciamento e prevalenza degli interessi

Mauro Calabrese

L'Amministrazione competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico finale per la realizzazione e gestione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, che assorbe e sostituisce ogni altro parere espresso dagli altri enti e Autorità Coinvolti nella conferenza di Servizi, quali meri atti interlocutori, ha l'onere di valutare le diverse posizioni e motivare adeguatamente il bilanciamento degli interessi contrapposti e il giudizio di prevalenza, in particolare rispetto a quelli della tutela della salute e dell'ambiente.

Consiglio di Stato

Accogliendo il ricorso contro l'Autorizzazione Unica (AU) regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi e per le emissioni in atmosfera, il Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza 15 settembre 2025, n. 7325, ha statuito come nell'assolvimento dell'obbligo di motivazione, rafforzato nell'autorizzazione ambientale, l'Amministrazione debba dare prova dell'effettivo bilanciamento di interessi, in particolare riguardo al giudizio di prevalenza tra pareri favorevoli e non favorevoli espressi dai diversi enti competenti in sede di Conferenza di Servizi. La vicenda giunge all'esito di un lungo iter giudiziario e amministrativo, che aveva visto la Regione, in ottemperanza a precedenti sentenze dello stesso Consiglio di Stato favorevoli all'impresa interessata alla realizzazione del progetto e ribaltando i precedenti provvedimenti di diniego, concedere l'Autorizzazione Unica alla realizzazione dell'impianto fortemente contestato dalle Amministrazioni locali, così ritenendo di doversi conformare, senza ulteriori approfondimenti e valutazioni anche di elementi sopravvenuti, ai precedenti arresti giudiziali, in particolare superando i pareri negativi, specie di Comuni e Province, competenti in materia di governo di territorio, ma privi di specifica potestà in materia di tutela della salute e dell'ambiente.

Difetto di motivazione

Nel confermare la sentenza del Tar, i giudici di Palazzo Spada hanno rilevato un vizio di difetto di istruttoria e motivazione, che sussiste quando il provvedimento

autorizzatorio impugnato non sia stato preceduto dai corretti approfondimenti istruttori necessari né contenga sufficienti indicazioni in merito a come sia stato eseguito il bilanciamento e la conseguente valutazione di prevalenza delle posizioni espresse dai vari Enti e Amministrazioni riunite in Conferenza di Servizi, a prescindere dai vincoli derivanti dalle precedenti sentenze che si sono espresse con efficacia di giudicato sulla questione.

Bilanciamento di interesse

Seppure le precedenti decisioni avevano delimitato l'ambito delle valutazioni da operare a cura della Regione, per i giudici amministrativi l'Amministrazione doveva in ogni caso tenere in considerazione le riserve in merito alla compatibilità urbanistica e paesaggistica dell'impianto realizzando sollevate dai pareri del Comune e della Provincia, prescindendo da esigenze generali, di tutela della salute e dell'ambiente per le quali tali enti sono sforniti di specifica competenza, operando il bilanciamento tra i pareri negativi e positivi, stabilendo a quali dare prevalenza e dando atto del percorso logico-motivazionale seguito.

Precedenti giudiziali

Sul punto, il Consiglio di Stato sottolinea come l'effetto conformativo rispetto alle precedenti decisioni comporta esclusivamente l'onere per l'Amministrazione, nell'adottare il provvedimento finale, di valutare le diverse posizioni, bilanciando gli interessi contrapposti, senza poter vincolare in merito al rilascio del titolo abilitativo, mentre proprio l'Autorizzazione Unica rilasciata dimostra la violazione dell'onere di bilanciamento degli interessi in gioco, laddove la Regione, pur avendo acquisito integrazioni istruttorie relative a fatti sopravvenuti, non ha espresso alcuna valutazione, né operato alcun bilanciamento dei contrapposti interessi, né dato atto della necessità di modificare o integrare il progetto per renderlo conforme alla disposizioni di legge e alle norme di sicurezza, limitandosi a adottare un provvedimento di segno opposto al precedente, senza in alcun modo chiarire il relativo percorso argomentativo.

Autorizzazione rifiuti

In conclusione, sottolinea la sentenza come nel procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica per la realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti disciplinato dall'articolo 208, del Dlgs n. 152 del 2006, l'unico soggetto competente a provvedere è la Regione e il provvedimento impugnabile resta l'autorizzazione finale rilasciata, che assorbe e sostituisce ogni altra specifica manifestazione di volontà decisoria di altri soggetti istituzionali competenti in via ordinaria, in quanto tutti gli atti precedenti hanno valore meramente endoprocedimentale a contenuto consultivo.

L'ANALISI

Rifiuti, per allinearsi ai target Ue servono 4,5 miliardi di euro

Celestina Dominelli

Servono 4,5 miliardi di investimenti all'Italia per colmare il deficit impiantistico e raggiungere così i target Ue al 2035 che prevedono il 65% di riciclaggio effettivo sul totale dei rifiuti urbani raccolti (al momento il Paese viaggia attorno al 51%) e un ricorso allo smaltimento in discarica per una quota non superiore al 10%, mentre l'attuale asticella si attesta ben 6 punti percentuali al di sopra di quel livello. Sono queste le stime formulate da Utilitalia che ha passato al radar il fabbisogno impiantistico della penisola mettendo a fuoco il divario che vede ancora arrancare il Centro-Sud nonostante i miglioramenti apportati dai fondi previsti dal Pnrr. Quest'ultimo va ricordato, punta con uno stanziamento di 2,1 miliardi di euro a migliorare la gestione dei rifiuti e dell'economia circolare, rafforzando le infrastrutture per la raccolta differenziata, ammodernando o sviluppando nuovi impianti di trattamento rifiuti, da un lato, e realizzando progetti esemplari ("faro") altamente innovativi per filiere strategiche.

Dal Fabbro: nuovi impianti grazie alla spinta del Pnrr

«Per quanto riguarda i rifiuti organici - spiega a Il Sole 24 Ore il presidente di Utilitalia, Luca Dal Fabbro -, grazie anche alla spinta del Pnrr, negli ultimi anni abbiamo registrato l'apertura di nuovi impianti di digestione anaerobica e molti progetti sono in corso di finalizzazione». Nel prossimo triennio, ricorda sempre Utilitalia, dovrebbero infatti entrare in funzione o essere potenziati ulteriori 22 impianti di trattamento della frazione organica. Un piccolo assist al sistema, certo, ma non sufficiente a chiudere il cerchio attorno al divario esistente e che continuerà a riguardare ancora le regioni centro-meridionali e la Sicilia per una capacità di circa 900mila tonnellate, mentre per quanto riguarda il recupero energetico e il deficit nazionale, sempre guardando al centro-sud, ammonta a circa 2,5 milioni di tonnellate. Insomma, qualcosa si muove, anche grazie all'azione di Utilitalia, aggiunge Dal Fabbro, «che è stata costante nell'evidenziare la necessità di chiudere il ciclo a livello regionale per limitare i viaggi dei rifiuti lungo la penisola». Che resta, però, un nodo aperto, come documentano i numeri.

L'export di rifiuti tra le Regioni

La carenza e la cattiva dislocazione degli impianti continua, infatti, ad alimentare l'export dei rifiuti, con importanti ricadute in termini economici e ambientali. Utilitalia calcola che circa 3,15 milioni di tonnellate di rifiuti sono state trattate in Regioni diverse da quelle in cui sono stati prodotti. Il flusso ha viaggiato principalmente dal Centro-Sud verso il Nord. Il Nord, in particolare, ha importato circa 1,79 milioni di tonnellate dalle aree del Centro-Sud e già oggi, grazie ai propri impianti, riesce quasi a conseguire (14,6%) i target di conferimento in discarica previsti dalla Ue per il 2035. Un target già ampiamente superato in Regioni come la Lombardia e l'Emilia-Romagna che, oltre ad aver conseguito risultati molto positivi nel riciclo, hanno dotazioni adeguate di impianti di termovalorizzazione). Il Centro è stato costretto a esportare il 16% (0,97 milioni di tonnellate) della propria produzione di rifiuti, nonostante sia in grado di avviare in discarica una percentuale estremamente elevata, pari al 35,4%, ma non in grado di garantire tutta la richiesta. Quanto al Sud, il livello di rifiuti esportato altrove ammonta a 1,38 milioni di tonnellate, che corrispondono al 23% della propria produzione di rifiuti ma solo per via della disponibilità elevata di discariche, ora utilizzate per un'alta percentuale (il 39,5%).

L'impatto sulla Tari

Per sostenere l'export di rifiuti tra Regioni sono stati così necessari 140mila viaggi di camion, pari a 76 milioni di chilometri percorsi con un aggravio sulla Tari (la tassa per rifiuti) di 75 milioni di euro in più, il 90% dei quali a carico delle Regioni del Centro-Sud. Occorre, quindi, la realizzazione di nuovi impianti, a partire dai termovalorizzatori. Che, ricorda Dal Fabbro, «sono essenziali per trattare il rifiuto residuo e gli scarti della selezione per il riciclaggio, recuperando energia: ciò non ostacola la raccolta differenziata, anzi la integra in un sistema sostenibile ed efficiente. Anche da questo punto di vista, a fronte di un deficit impiantistico importante che caratterizza da sempre il Centro-Sud, si registra qualche passo in avanti, sia pur meno deciso rispetto agli impianti di trattamento dei rifiuti organici: basti pensare all'aggiudicazione della gara dell'impianto di Roma, oppure all'avvio delle gare per la progettazione dei due impianti previsti in Sicilia».

Il progetto di Roma

Secondo le previsioni di Utilitalia, il termovalorizzatore di Roma - che sarà realizzato da raggruppamento di imprese composto da Acea Ambiente, quale capogruppo, con Hitachi Zosen Inova AG, Suez Italy, Vianini Lavori e RMB - risolverà la gestione dei rifiuti non riciclabili e degli scarti delle raccolte differenziate dell'area di Roma capitale, avvicinando il Lazio all'autosufficienza

nella gestione dei rifiuti non riciclabili e dimezzando il fabbisogno impiantistico di recupero energetico del Centro Italia: si conteranno, stima la federazione, 24mila viaggi in meno di camion per il trasporto dei rifiuti verso gli impianti del Nord e all'estero, con un risparmio di 8mila tonnellate di CO_2 equivalente e il soddisfacimento del fabbisogno energetico di 200mila famiglie.

Il nodo delle discariche

Resta da superare, poi, anche il nodo delle discariche, con il Sud ancora eccessivamente dipendente da questo tassello. Gli ultimi dati mostrano che sono state ancora smaltite in discarica 5,2 milioni di tonnellate di rifiuti urbani; 720mila di questi sono stati smaltiti, dopo trattamento in impianti di tipo intermedio (Tmb), in Regioni diverse da quelle di produzione. La vita residua delle discariche attive è in esaurimento: per il Nord si prospettano ancora 4-5 anni; per il Centro 3-4 anni; per il Sud peninsulare 6-7; per la Sardegna 5-6 anni e per la Sicilia circa 1 anno. Al momento l'Italia avvia a discarica, come detto, una media del 18% dei rifiuti urbani, mentre l'Unione Europea ha stabilito di scendere al di sotto del 10% entro il 2035. Per abbassare l'asticella, serve dunque un deciso scatto avanti. Pena il rischio di incorrere in nuove procedure di infrazione, per le quali l'Italia ha pagato, solo nel 2022 (ultimo dato disponibile), 50 milioni di euro di multe per inadempienze sul fronte della gestione dei rifiuti.

ILLECITI

Rifiuti, accertamenti in videosorveglianza sempre possibili con impianti pubblici

Guido Camera

La stretta sui rifiuti introdotta dal Dl 116/2025, in vigore dal 9 agosto, aumenta anche le responsabilità degli utenti della strada. Innanzitutto, sanzioni accessorie sulla patente, per disincentivare gli illeciti commessi con l'uso di veicoli a motore, limitandolo fortemente. Poi c'è l'inasprimento delle sanzioni per l'abbandono di rifiuti. E viene chiarito, rispetto al passato, quando si applicano le norme del Codice della strada (Cds) e quando quelle del Testo unico dell'ambiente (Tua, Dlgs 152/2006).

Rifiuti non pericolosi

Il nuovo articolo 255 del Tua inasprisce le sanzioni penali per abbandono o deposito di rifiuti non pericolosi. Fino al 9 agosto c'era l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro; ora va da 1.500 a 18.000 euro. Se il reato è commesso da titolari di imprese o enti, arresto da sei mesi a due anni o l'ammenda da 3.000 a 26.000 euro. Per chi lo realizza con un veicolo a motore, c'è anche la sospensione della patente da uno a quattro mesi.

Se la condotta è più grave perché avviene in uno dei "casi particolari" elencati dall'articolo 255-bis del Tua, la sanzione penale sale e la sospensione della patente è da due a sei mesi.

La procedura è quella del Codice della strada per le sanzioni accessorie da reato: sospensione provvisoria disposta dal prefetto, che decide sul rapporto ricevuto dall'organo accertatore. Il provvedimento è comunicato all'Anagrafe nazionale abilitati alla guida ed è impugnabile entro 30 giorni al giudice di pace.

Rifiuti piccolissimi o da fumo

Sanzioni penali e sospensione patente non scattano se si tratta di rifiuti di piccolissime dimensioni o derivanti da prodotti da fumo. Qui c'è però una distinzione importante. In passato c'era confusione: la medesima condotta era di fatto punita sia dal Cds sia dal Tua, con modeste sanzioni pecuniarie amministrative. Il nuovo articolo 255 del Tua prevede:

1. la sanzione amministrativa pecuniaria da 80 a 320 euro per l'abbandono o il

deposito, su strade (come definite dall'articolo 2 del Cds) da parte di pedoni oppure fuori dalle strade con o senza l'uso di veicoli a motore (in passato la sanzione andava da 30 a 150 euro);
2. quando le stesse condotte vengono commesse su strade e loro pertinenze da veicoli in sosta o in movimento, si applica l'articolo 15 del Cds e la sanzione sale da 216 a 866 euro (uguale al passato).

Nel caso 1, l'accertamento della violazione può avvenire senza contestazione immediata, attraverso le immagini dei comuni impianti di videosorveglianza fuori o dentro i centri abitati; nel caso 2, le telecamere devono essere installate lungo le strade. Si ritiene che si possano utilizzare solo impianti degli enti competenti sulla vigilanza del territorio, salvo che la violazione sia penale (e quindi accertabile anche da immagini private).

Imbrattamento della strada

Pure insudiciare e imbrattare la strada o sue pertinenze – fuori dai casi di occupazione abusiva del suolo stradale, puniti più severamente dall'articolo 20 del Cds - con oggetti o materiali di qualsiasi specie diversi dai rifiuti è un illecito amministrativo. C'è la sanzione pecuniaria da 26 a 102 euro (come in passato).

Gestione irregolare di rifiuti

Inasprimenti anche per chi commette il reato di gestione non autorizzata di rifiuti; diventa un delitto, quando in passato era una contravvenzione, punito severamente sia in caso di rifiuti pericolosi, sia non pericolosi. Quando i fatti sono commessi mediante veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica la sospensione della patente tre a nove mesi; alla sentenza di condanna o patteggiamento consegue la confisca del mezzo utilizzato per commettere il reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

La sospensione della patente scatta anche per la violazione degli obblighi di comunicazione, tenuta dei registri obbligatori e dei formulari: da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi per rifiuti pericolosi. All'accertamento della violazione consegue inoltre la sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi. Infine, sono previste multe fino a 30.000 euro e, nei casi più gravi, anche la sospensione del responsabile dell'infrazione dalla carica rivestita, o di amministratore, da un mese a un anno.

Chi applica le sanzioni

La sanzione amministrativa prevista per abbandono o deposito rifiuti (articolo 255, Tua) è applicata dal sindaco (per espressa previsione della norma), le altre

due dall'agente accertatore, individuato secondo le regole del Cds. Tutte le sanzioni penali restano di competenza del giudice.

Il getto di cose pericolose

È rifiuto qualsiasi oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi. Sono rifiuti di piccolissime dimensioni oggetti quali scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare. Per i rifiuti dei prodotti da fumo i Comuni devono installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la loro raccolta.

Dal 9 agosto, l'abbandono o il deposito di rifiuti piccolissimi o di prodotti da fumo è un illecito amministrativo. In linea di principio, il fatto può però integrare il reato di getto di cose pericolose se la condotta avviene in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato di comune o altrui uso. È una contravvenzione di pericolo punita anche a titolo di colpa; non occorre un effettivo danno alle persone, basta l'attitudine a cagionarlo. Il discrimine tra illecito amministrativo e reato può essere dunque ricavato dalla quantità dei rifiuti di piccolissime dimensioni o da prodotti da fumo abbandonati. Ove siano molti, è ragionevole pensare che la condotta sconfini nell'illecito penale.

RIFIUTI ESTRATTIVI

Rifiuti minerari, il piano Ispra per trasformarli in risorsa

manca autore

La corsa globale all'approvvigionamento di materie prime critiche apre in Italia un fronte inedito: quello dei rifiuti estrattivi accumulati nei decenni passati e stoccati in prossimità delle miniere dismesse. Cumuli di scarti e bacini di decantazione che, con le nuove tecnologie di trattamento, possono tornare a essere fonte di metalli strategici.
Si tratta di un cambio di prospettiva che si inserisce nel Programma nazionale di esplorazione mineraria, predisposto dall'Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e approvato dal Comitato interministeriale per la transizione ecologica. Un piano che affianca l'esplorazione dei giacimenti ancora presenti nel sottosuolo con il recupero dei materiali già estratti e accantonati.

La mappa dei rifiuti minerari in Italia

Secondo le stime dell'Ispra, nel solo distretto minerario sardo — il più rilevante del Paese — sarebbero presenti circa 70 milioni di metri cubi di rifiuti estrattivi. A livello nazionale il volume complessivo salirebbe a 150 milioni di metri cubi, accumulati prima dell'entrata in vigore del Dlgs 117/2008 che ha introdotto regole stringenti sulla gestione degli scarti di miniera.
Il problema non è solo quantitativo ma anche ambientale: si tratta infatti di materiali stoccati in strutture spesso precarie, che nel tempo hanno generato impatti significativi sul territorio e sulle acque.

I siti prioritari e i metalli strategici

Il nuovo programma individua una serie di siti che saranno oggetto di indagini approfondite da parte del Servizio geologico d'Italia (Ispra), nell'ambito del progetto Urbes, finanziato dal Mase con il Pnrr.
Raibl (Udine): almeno 4 milioni di metri cubi di rifiuti con buoni tenori di zinco (1,6%).
Monte Avanza e Salafossa (Friuli e Veneto): presenza di germanio, arsenico, nichel, tallio e cloro.
Distretto lombardo e piemontese (Gorno, Pestarena, Valmalenco, Val d'Ossola): zinco, piombo, argento, fluorite e barite.
Liguria (Libiola e Gambatesa): vanadio, arsenico, cobalto e terre rare.

Sicilia e Sardegna: rifiuti di varia composizione con potenzialità di recupero di metalli strategici.
La caratterizzazione dei materiali sarà informatizzata e resa disponibile su una piattaforma dedicata, che costituirà la base per i successivi programmi di recupero e valorizzazione.

Bonifiche e investimenti: il nodo delle risorse
Il recupero dei rifiuti minerari si intreccia con la più ampia partita delle bonifiche dei siti industriali dismessi. Secondo uno studio del dipartimento industria della Cgil, l'Italia avrebbe bisogno di circa 30 miliardi di euro per mettere in sicurezza e risanare le aree compromesse dalle attività produttive del passato.
La sfida è dunque duplice: da un lato ridurre l'impatto ambientale di depositi minerari spesso pericolosi, dall'altro cogliere l'occasione di estrarre metalli preziosi per la transizione energetica e digitale — dallo zinco al germanio, dal cobalto alle terre rare — riducendo la dipendenza dalle importazioni extraeuropee.

Un tassello della strategia europea
L'iniziativa si inserisce nel quadro del Critical Raw Materials Act dell'Unione europea, che punta a rafforzare l'autonomia strategica dell'Europa nella fornitura di materie prime critiche. L'Italia, con i suoi giacimenti storici e gli enormi volumi di rifiuti minerari accumulati, potrebbe diventare un laboratorio avanzato di urban mining applicato alle miniere.
La sfida ora sarà tutta nella capacità di trasformare un'eredità ambientale pesante in un asset industriale per la nuova economia verde.

MATERIALI DA DRAGAGGIO

Raccogliere e depositare materiali da dragaggio è gestione abusiva di rifiuti

Paola Ficco

Integrano gli estremi del reato di gestione non autorizzata di rifiuti la raccolta e il raggruppamento di materiali dragati rappresentati da cumuli di sabbia e alga posidonia, neanche vagliati. I materiali naturali da mareggiate ed eventi meteo sono esclusi dalla gestione dei rifiuti solo nel rispetto delle rigide condizioni di cui al Dlgs 152/2006. Il principio è stato affermato dalla terza sezione penale della Corte di cassazione con sentenza 18 agosto 2025, n. 29543.

Nella fattispecie, i responsabili di un consorzio di bonifica depositavano al suolo circa 80 metri cubi di sabbia mista a posidonia che occupava una superficie di circa 25 metri quadrati collocata vicino alle dune e fronte mare nel Comune di Ugento in Puglia. Secondo la difesa non si trattava di rifiuti perché non abbandonati da un detentore per disfarsene.

Una tesi che non ha convinto la Suprema corte la quale ha ravvisato, invece, una gestione non autorizzata di rifiuti. Per la Corte «non v'è dubbio» che si tratti di rifiuti e (indicando numerose decisioni pregresse) ricorda come «debba ritenersi inaccettabile ogni valutazione soggettiva della natura dei materiali da classificare o meno quali rifiuti», poiché è rifiuto ciò che è tale sulla scorta di dati obiettivi che definiscono la condotta del detentore o l'obbligo di disfarsi al quale costui è comunque tenuto. Né può trattarsi di deposito temporaneo per carenza di avvio a recupero o smaltimento entro i tempi stabiliti dall'articolo 185-bis, Dlgs 152/2006. Per la Cassazione un'altra cosa «è certa»: al deposito di posidonia non è applicabile la legge "SalvaMare" (60/2022) poiché «successiva ai fatti», né le norme sulla gestione della posidonia spiaggiata o delle biomasse vegetali poiché la loro formazione naturale «esclude qualsiasi intervento antropico nella loro genesi».

Nel caso di specie, invece, si tratta di operazioni di dragaggio, di cumuli di sabbia e posidonia «prelevati cioè dalla foce del canale e collocati tal quali altrove senza alcuna operazione di vaglio». Per essere escluso dal concetto di gestione dei rifiuti, secondo l'articolo 183, comma 1, lettera n), seconda parte, Dlgs 152/2006, il deposito preliminare di materiali e sostanze naturali da eventi at-

mosferici o meteo, incluse mareggiate e piene, anche misti a materiali di origine antropica, deve avvenire «nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale gli eventi li hanno prodotti». Nel caso particolare, invece, fin dal 2017, le operazioni di dragaggio della foce del canale si sono risolte nel mero deposito del materiale prelevato dal canale e accantonato per anni senza neanche vagliatura e di certo non per il tempo tecnico strettamente necessario alla sua raccolta e trasporto altrove.